

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 3 – 17 GENNAIO 2019

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA FATTURA ELETTRONICA

Mentre si attende la pubblicazione di una circolare con i chiarimenti ufficiali sulla fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime risposte ai dubbi esposti in occasione di eventi promossi dai principali quotidiani del settore e dagli ordini professionali.

In questa prima fase di applicazione della fattura elettronica, ancora in corso di definizione e in costante evoluzione, con la presente informativa riteniamo utile riportare le precisazioni fornite sui temi di maggiore interesse e indicarVi dove trovare i chiarimenti forniti.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

Vi raccomandiamo di dare una lettura alle questioni affrontate, in quanto potrebbero sciogliere alcuni dubbi a problematiche di ordine operativo che si sono presentate nella prassi quotidiana. Lo Studio comunque è a disposizione per approfondire o fornire ulteriori delucidazioni in base alle Vostre necessità.

Le FAQ sono consultabili ai seguenti link e sono in costante aggiornamento:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe>

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr_UIKIT,t=st artup.tem

P.S.: questo secondo link riguarda domande per lo più tecniche e sui sistemi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ma si possono trovare spunti per eventuali casistiche.

CHIARIMENTI FORNITI

Di seguito riportiamo le risposte più significative pubblicate sulle FAQ e fornite in occasione degli eventi relativi al tema della fattura elettronica.

OPERAZIONI CON DATA FATTURA 2018

Le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del gennaio 2019 possono essere ancora in formato analogico e non vanno spedite in Xml tramite il SDI. Il cessionario/committente, che le riceverà a gennaio 2019, potrà detrarre l'IVA solo nella liquidazione di gennaio 2019 e non nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, in quanto l'agevolazione che consente di detrarre l'IVA nel mese di esigibilità anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (vedi circolare dello Studio n. 23/2018).

IL CAMPO «DATA FATTURA» NELLE FATTURE EMESSE NEL 1° SEMESTRE 2019

Fino al 30 giugno 2019 le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate, quindi, in questo periodo, nel campo «Data» del file Xml deve essere sempre indicata la «data di effettuazione dell'operazione» e non quella di «emissione/trasmissione della fattura al SDI». La «fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa al SDI», mentre, fino al 30 giugno 2019, la «data della fattura» è sempre quella di «effettuazione operazione».

In caso di fattura differita, invece, «la data della fattura» (anche dopo il 30 giugno 2019) dovrebbe sempre essere la «data di emissione» della fattura elettronica (cioè di inoltro al SDI) e all'interno della fattura vanno riportati i dati dei Ddt, che identificano il momento di effettuazione dell'operazione o degli altri documenti che consentono l'emissione della fattura differita.

(risposte delle Entrate all'evento del CNDCCDC del 15 gennaio 2019)

IL CAMPO «DATA FATTURA» NELLE FATTURE EMESSE DAL 1° LUGLIO 2019

Dal 1° luglio 2019 è stata data la possibilità di indicare nel campo «Data» del file Xml della fattura immediata una data diversa rispetto a quella di «effettuazione dell'operazione» e se ciò accade, va riportata nel file Xml anche la data di effettuazione. Le fatture immediate, inoltre, potranno essere datate (predisposte) e inviate (emesse) al SDI entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, quindi, nel campo «Data» del file Xml si dovrà indicare la data di predisposizione della fattura, che potrà variare tra la «data di effettuazione dell'operazione» a quella di invio al SDI (comunque, entro 10 giorni dall'operazione). Se la data della fattura non sarà quella dell'effettuazione dell'operazione, trattandosi di una fattura immediata, non si avrebbe l'evidenza della data di effettuazione dell'operazione (come, invece, accade per le differite, nelle quali viene riportato il Ddt o il documento equivalente). Pertanto, in questi casi, l'articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, impone di indicare nel documento Iva anche la data in cui è stata «effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi» ovvero la data in cui è stato «corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo».

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEL NUMERO REA IN FATTURA

Le società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono indicare nel macroblocco < CedentePrestatore > della fattura elettronica la sigla della provincia del Registro delle Imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento Numero Rea) in base all'articolo 2250 del Codice civile. Questa indicazione, però, non è prevista obbligatoriamente per le imprese individuali o familiari.
(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

LETTERE D'INTENTO

Chi emette fatture senza IVA a esportatori abituali deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità IVA dell'articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972), nell'elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco < DatiBeniServizi >, anche gli estremi della relativa dichiarazione d'intento (articolo 1, comma 2, decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746). Va utilizzato l'elemento «Causale» del macroblocco < Dati Generali > *(risposta delle Entrate al videoforum online Sole 24 Ore del 12 novembre 2018)*, se l'informazione riguarda tutti i beni o i servizi fatturati, ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco < DatiBeniServizi >, se l'informazione riguarda uno o più beni o servizi fatturati.

ERRORI NELLE FATTURE EMESSE VERSO SOGGETTI ESTERI – CAP convenzionale

Può capitare che, a causa di un codice di avviamento postale (CAP) errato o non conforme agli standard italiani, venga scartata dal SDI una e-fattura emessa verso un soggetto estero, inviata al cliente tramite il SDI

per evitare l'esterometro. In questi casi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare il codice convenzionale del CAP, come «00000».

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

RIFIUTO DELLA FATTURA

A differenza di quanto accade per le fatture elettroniche verso la Pa, per quelle tra privati (soggetti IVA), il destinatario non può rifiutare la fattura utilizzando direttamente il SDI, ma è necessario che la rifiuti attraverso canali diversi, come la e-mail o la PEC, ricordandosi di richiedere anche l'emissione di una nota di credito elettronica, che deve transitare per il SDI. Ciò è possibile anche nei casi in cui si riceva una fattura per merce mai acquistata. Per l'Agenzia delle Entrate, in caso di ricevimento di una fattura per operazione inesistente, sarebbe opportuno inviare una segnalazione alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate competente.

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

LE FATTURE EMESSE AI PRIVATI

Per le fatture emesse ai privati (senza partita IVA), la norma prevede che il SDI recapiti la fattura elettronica a questi soggetti (leggendo l'elemento «CodiceFiscale» dell'Xml), solo mettendola a disposizione nella loro area riservata di Fisconline, ma non nel portale «Fatture e corrispettivi», che è accessibile solo dai soggetti titolari di partita IVA. Questa visualizzazione, però, sarà possibile solo dal secondo semestre 2019, a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

(provvedimento dell'Agenzia del 21 dicembre 2018 e risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE AI PRIVATI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

L'emittente deve sempre consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a loro disposizione dal Sdi nell'area riservata del sito web delle Entrate. Non vi sono regole precise su come effettuare questa comunicazione e l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo: «Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI».

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

Peraltro, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito del confronto avuto con il Garante della Privacy, non sarà possibile delegare un soggetto terzo (neppure un intermediario dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

MEDICI E FARMACISTI

Solo per il 2019, tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (ad esempio, medici e farmacisti), **non possono** emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture **i cui dati sono da inviare al sistema Tessera Sanitaria** (STS) come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 145/2018. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico neanche nel caso in cui il paziente neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al sistema Tessera sanitaria.

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

GLI ENTI NON COMMERCIALI SENZA PARTITA IVA

Se un ente non commerciale (Enc) è titolare di partita IVA, ma esercita sia attività istituzionali che attività commerciali, può ricevere fatture cartacee per le attività istituzionali, comunicando al proprio fornitore solo il codice fiscale (da mettere in fattura), e fatture elettroniche per le attività commerciali, comunicando al proprio fornitore anche la partita IVA. Comunque, se il fornitore è un soggetto obbligato all'emissione della fattura elettronica, tutte le fatture che invierà all'ente non commerciale, sia quelle con la partita IVA che quelle con il codice fiscale, saranno comunque consultabili sul portale «Fatture e corrispettivi».

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

SOGGETTO IVA CHE COMUNICA SOLO IL CODICE FISCALE

Nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non è obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale nei campi relativi al cessionario/committente/acquirente, in quanto in generale vanno

compilati inserendo la partita IVA oppure il codice fiscale del cliente, in base a ciò che quest'ultimo comunicherà al fornitore di volta in volta. In ogni caso, il SDI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori. Se il cessionario/committente/acquirente comunica solo il codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione, ma come privato consumatore.

(risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio 2019)

FATTURE COINTESTE

Per le Entrate non è plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi IVA (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C). In quest'ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro e confermate in una risposta delle Entrate all'evento del CNDCEC del 15 gennaio: nel macroblocco <CessionarioCommittente> (corrispondente alla sezione «Identificativi fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 87/E/2017, risposta 8), mentre nel campo a descrizione libera (ad esempio, nell'elemento «Causale» del macroblocco <Dati Generali>) va inserito il codice fiscale e i dati dell'altro cointestatario.

(risposta delle Entrate al videoforum online del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018)

VALIDITA' FISCALE DELLA FATTURA E "COPIA DI CORTESIA"

La fattura dal 1° gennaio 2019 (salvo le eccezioni per cui vale l'esonero o il divieto) deve essere necessariamente **emessa in formato elettronico (Xml) per poter essere ritenuta valida ai fini fiscali**. A questo si aggiunge la particolarità che **per poter essere considerata emessa a tutti gli effetti deve essere trasmessa obbligatoriamente al SDI (Sistema di Interscambio) e seguire tutto l'iter successivo (accettazione e recapito al destinatario sempre da parte del SDI)**.

Si possono aprire tre scenari diversi dopo che il SDI ha ricevuto le fatture ed ha effettuato i suoi controlli:

- accetta il documento e lo recapita al destinatario, il quale lo riceverà secondo le modalità di ricezione scelte (Pec o Codice Univoco) e comunque lo potrà visualizzare e scaricare dalla sua area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate;
- accetta il documento ma non riesce a recapitarlo al destinatario (ad esempio per problemi tecnici, casella Pec piena o errori di trascrizione del codice destinatario o della PEC) – la fattura si considera **comunque emessa**, ma all'emittente verrà notificata da parte del SDI **una ricevuta di impossibilità di recapito al destinatario**. In tal caso il soggetto emittente è **obbligato** ad avvisare il suo cliente (per vie diverse dal SDI, quindi secondo le modalità di corrispondenza tradizionali, quali ad esempio la mail) comunicandogli che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e può decidere anche di consegnargli una copia informatica / cartacea della fattura elettronica (c.d. *copia di cortesia*), la quale tuttavia non ha valenza fiscale per il cliente destinatario;
- scarta il documento - in questo caso la fattura non si considera emessa e deve essere ritrasmessa entro i successivi 5 giorni

Nel caso di fattura emessa ad un soggetto non titolare di partita IVA (privato "consumatore finale", condominio, ecc.), la stessa deve essere comunque **trasmessa al SDI per poter essere ritenuta valida ai fini fiscali**, tuttavia l'emittente ha l'obbligo di consegnare (o inviare via mail) direttamente al cliente consumatore finale una copia cartacea o informatica (ad esempio una versione in formato pdf o con file con estensione «.doc») della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web delle Entrate.

Si propone di seguito il fac-simile dei testi da utilizzare nel caso di emissione di fattura a privati consumatori/soggetti non titolari di P.IVA oppure nel caso in cui al cliente soggetto IVA non è stata recapitata la fattura dal SDI.

FAC-SIMILE TESTO PER FATTURA EMESSA AL PRIVATO CONSUMATORE FINALE

Oggetto: invio copia fattura (nota di credito, ecc.) n. del

Spett.le/ Gentile

.....

Con la presente inviamo copia della fattura (nota di variazione, ecc.) n.del con totale di €, da noi regolarmente emessa nei Vostri confronti.

Cordialmente.

.....

N.B. L'allegato alla presente non è da considerarsi documento sostitutivo di fattura elettronica

FAC-SIMILE TESTO PER FATTURA EMESSA CON IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO

Oggetto: invio copia fattura (nota di credito, ecc.) n. del

Spett.le

.....

Con la presente avvisiamo che il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate ci ha restituito notifica di NON RECAPITABILITA' per la fattura (nota di variazione, ecc.) n.del con totale di €, da noi regolarmente emessa nei Vostri confronti.

Allo scopo di facilitare i Vostri controlli alleghiamo alla presente copia della fattura (nota di variazione, ecc.) in formato PDF e vi comunichiamo che la stessa risulta depositata in formato elettronico originale presso il portale dell'Agenzia delle Entrate che dovrete andare a consultare per permettere la sua detraibilità.

Vi ricordiamo inoltre che la fattura (nota di credito, ecc.) risulta regolarmente emessa.

Cordialmente.

.....

N.B. L'allegato alla presente non è da considerarsi documento sostitutivo di fattura elettronica e non è valido ai fini fiscali

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>